



# Diritto di famiglia e delle successioni in Europa

Dott.ssa T. Pertot

# Certificato successorio europeo

- Certificati di eredità nazionali (v. *supra*) e...
- certificato successorio europeo (CSE) (artt. 62 ss. e cfr. i cons. 67-76 Reg. (UE) n. 650/2012)
  - = uno strumento di diritto uniforme, destinato ad agevolare l'esercizio dei diritti nelle fattispecie con implicazioni transfrontaliere\*
  - = un ausilio per coloro che, in quanto eredi, legatari, esecutori testamentari o amministratori dei beni ereditari, intendano dimostrare il proprio status e/o esercitare i diritti connessi alla qualità attestata nell'ambito di una successione internazionale
  - = assistito da una presunzione di correttezza (v. art. 69, comma 2, Reg.) ed è idoneo a produrre effetti in tutti gli Stati membri, incluso quello le cui autorità lo abbiano rilasciato (cfr. art. 69 e art. 62, comma 3, Reg.)

# Certificato successorio europeo

## *Segue*

- colui che esegua un pagamento o trasferisca beni a favore di chi nel certificato sia identificato come legittimato a riceverli si considera liberato (art. 69, comma 3, Reg.)
- la protezione è estesa a chi consegua beni dalla persona identificata come autorizzata a disporne (art. 69, comma 4, Reg.)
- Cfr. art. 534, comma 2, c.c.\*
- ma v. art. 69, commi 3 e 4, Reg.: non è tutelato chi sia a conoscenza del contenuto non veritiero del certificato o lo ignori per colpa (o negligenza) grave (-> il CSE determina soltanto un'inversione dell'onere della prova: il soggetto ha la qualità in esso attestata fintantoché non sia accertato il contrario)
- rettifica, revoca, modifica (v. art. 71 Reg.), sospensione degli effetti (art. 73 Reg.) del CSE
- copia autentica: richiesta, rilascio, validità (art. 70, commi 1 e 3, Reg.)

# Certificato successorio europeo

Dalla Convenzione dell'Aja del 1973 sull'amministrazione internazionale delle successioni...

- prevedeva la necessità di «istituire un certificato internazionale»
- volto (però) a designare (unicamente) «la persona o le persone incaricate di amministrare il patrimonio mobile di una persona deceduta»
- entrò in vigore in soli tre Stati europei (Repubblica Ceca, Slovacchia e Portogallo)\*
- s'ispirava al meccanismo di trasmissione ereditaria mediata o indiretta, tipico dei sistemi di *common law* (v. *supra*)
- trascurava, al contempo, le esigenze connesse ai diversi modi di attuazione delle disposizioni successorie previsti nel continente europeo

# Certificato successorio europeo

...al Reg. (UE) n. 650/2012

- considera le peculiarità di entrambi i modelli sono mente considerate dal Reg. (UE) n. 650/2012.
- infatti, può essere utilizzato:
  - dagli amministratori dei beni, dagli esecutori testamentari, dagli eredi (indipendentemente dalle specifiche modalità previste per l'acquisto di tale qualità), dai legatari (perlomeno da quelli *per vindicationem*),
  - intenzionati a fornire la prova del proprio status e/o ad esercitare i connessi diritti in un altro Stato membro; ad esempio, là dove si trovino i beni (non necessariamente mobili) caduti in successione o una parte di essi

# Certificato successorio europeo

## Pluralità di questioni interpretative

- soggetti legittimati a presentare la richiesta di rilascio del CSE (art. 63, comma 1, Reg.)
  - eredi
  - legatari («che vantano diritti diretti sulla successione»)
  - esecutori testamentari
  - amministratori dell'eredità,
  - i quali abbiano la «necessità di far valere la loro qualità o di esercitare, rispettivamente, i loro diritti di eredi o legatari e/o i loro poteri come esecutori testamentari o amministratori dell'eredità»

# Certificato successorio europeo

## Pluralità di questioni interpretative

- soggetti legittimati a presentare la richiesta di rilascio del CSE (art. 63, comma 1, Reg.)
  - legittimari?
    - non figurano nell'elenco
    - esclusi, qualora non siano, al contempo, eredi (es. successori necessari non pretermessi o che abbiano già vittoriosamente esperito l'azione di riduzione), legatari, esecutori testamentari, amministratori dell'eredità
    - nessun diritto ad ottenere il certificato successorio avranno, invece, i legittimari (pretermessi) in quegli ordinamenti che non conoscono il principio della legittima in natura, accordando ai c.d. *Pflichteilsberechtigten* unicamente la possibilità di pretendere dagli eredi (indicati come tali nel certificato) il pagamento di una somma di denaro corrispondente alla quota loro riservata (sulla legittima tedesca, v. *supra*)
  - creditori ereditari?
    - non figurano nell'elenco
    - ...
  - in quanto dotati di un interesse ai sensi dell'art. 70 Reg., tali soggetti potranno comunque pretendere una copia del certificato di cui altri abbia chiesto (ed ottenuto) la spedizione

# Certificato successorio europeo

## Pluralità di questioni interpretative

- soggetti legittimati a presentare la richiesta di rilascio del CSE (art. 63, comma 1, Reg.)
  - **eredi**
    - *Nacherbe* (= erede susseguente)?
    - **chiamato all'eredità?**
      - **A) con l'istanza di rilascio, il richiedente esprimerebbe la volontà di accettare l'eredità, acquistando così, al più tardi al momento della presentazione della domanda, la qualità necessaria per poter beneficiare del certificato uniforme**
      - **B) in quanto dotato di poteri conservativi, ma soprattutto di amministrazione, sebbene temporanea, dei beni ereditari (v. art. 460 c.c.), il chiamato potrebbe essere assimilato ad un amministratore dell'eredità, qualità che parimenti attribuisce, a chi la rivesta, il diritto di presentare la domanda volta all'ottenimento del CSE\***
  - legatari («che vantano diritti diretti sulla successione»)
  - esecutori testamentari
  - \*amministratori dell'eredità,
  - i quali abbiano la «necessità di far valere la loro qualità o di esercitare, rispettivamente, i loro diritti di eredi o legatari e/o i loro poteri come esecutori testamentari o amministratori dell'eredità»

# Certificato successorio europeo

## Pluralità di questioni interpretative

- soggetti legittimati a presentare la richiesta di rilascio del CSE(art. 63, comma 1, Reg.)
  - eredi
  - **legatari («che vantano diritti diretti sulla successione»)**
    - **unicamente i beneficiari di un legato c.d. *per vindicationem*, ossia di una disposizione a titolo particolare ad efficacia reale immediata/effetto traslativo immediato?**
      - = il legato di specie, avente ad oggetto un diritto (su un bene) determinato (es. art. 540, comma 2, c.c.)
    - **o anche i titolari di un legato c.d. *per damnationem* (cui compete un mero diritto di credito nei confronti dell'eredità)?**
      - = legato di genere (obbligatorio o ad effetti obbligatori)
      - **in ambito europeo esistono ordinamenti, come quello tedesco, nei quali il legato *per damnationem* costituisce l'unica figura di attribuzione a titolo particolare legalmente riconosciuta**
    - **varietà di opinioni**
      - **non linea con l'esigenza di uniforme applicazione della disciplina europea**
      - **opportunità di un a pronuncia chiarificatrice della Corte di Giustizia**
    - **[problema relativo alle modalità acquisitive se contatti con ordinamenti di entrambi i tipi -> v. Corte di Giustizia]**
  - esecutori testamentari
  - amministratori dell'eredità,
  - i quali abbiano la «necessità di far valere la loro qualità o di esercitare, rispettivamente, i loro diritti di eredi o legatari e/o i loro poteri come esecutori testamentari o amministratori dell'eredità»

# Certificato successorio europeo

## Pluralità di questioni interpretative

- Contenuto (art. 68 Reg.)
  - in particolare, dati relativi alle convenzioni matrimoniali od a convenzioni stipulate dal defunto nel contesto di un rapporto che secondo la legge applicabile abbia effetti comparabili al matrimonio, così come quelli concernenti il regime patrimoniale tra coniugi (od altro equivalente)
  - non è chiaro se il certificato debba contenere pure la descrizione degli effetti che (l'opzione per un) un certo regime può avere sulla vicenda successoria, fra l'altro, ai fini della determinazione della massa ereditaria o della quota spettante al superstite
    - Es. § 1371, comma 1, BGB: prevede, per il caso di cessazione della c.d. *Zugewinnngemeinschaft* (i.e. del regime patrimoniale legale della comunione degli incrementi) a seguito del decesso di uno dei coniugi, «il conguaglio degli incrementi patrimoniali realizzati in costanza di matrimonio [...] mediante l'aumento, nella misura di un quarto dell'eredità, della quota successoria legale del coniuge superstite», stabilita ai sensi del § 1931 BGB
      - può ricondursi all'ambito di applicazione del Reg. (UE) n. 650/2012?
      - o se ne deve escludere la natura successoria, con la conseguenza che, trattandosi di una regola concernente i rapporti patrimoniali tra coniugi (o regimi relativi a rapporti con effetti comparabili al matrimonio), essa ricade nella sfera di operatività dei più recenti Reg. (UE) n. 1103 e 1104/2016?
      - cfr. art. 1, comma 2, lett. d, e considerando 12, Reg. (UE) n. 650/2012
      - v. Corte di Giustizia: ha negato la riconducibilità del § 1371, comma 1, BGB alla disciplina dei regimi patrimoniali, affermandone invece l'inclusione nell'ambito di applicazione del Reg. (UE) n. 650/2012. La previsione avrebbe, infatti, quale scopo principale, «non la ripartizione dei beni del patrimonio o lo scioglimento del regime patrimoniale, bensì la determinazione del *quantum* della quota di successione da attribuire al coniuge superstite rispetto agli altri eredi». Di conseguenza, essa concernerebbe precipuamente la successione del coniuge deceduto.

# Certificato successorio europeo

## Pluralità di questioni interpretative

- Autorità emittente (art. 64 Reg.)
  - libertà degli Stati membri di definire il soggetto concretamente preposto al rilascio del certificato: autorità giudiziaria o «altra autorità che in forza del diritto nazionale è competente in materia di successioni»
  - in Italia: notaio (v. art. 32, l. 30 ottobre 2014, n. 161); provvede al rilascio del CSE anche in quei territori dove esiste il certificato ereditario di diritto interno, sottoposto invece ad una verifica giudiziale
  - altrove: competenza giudiziale
    - In Austria: gli adempimenti connessi all'emissione del CSE sono stati posti, però, a carico del notaio nella sua qualità di commissario giudiziario o *Gerichtskommissär* (v. § 1, comma 1, n. 1, lett. d, GKG)
    - In Germania: competente al rilascio del CSE è il tribunale circoscrizionale (*Amtsgericht*), mentre la competenza funzionale è, almeno di regola, del funzionario giudiziario: v. il § 3, n. 2, lett. i, RPflG

# Certificato successorio europeo

## Attuazione del Regolamento negli ordinamenti nazionali

- Es. Idoneità del CSE a fungere da titolo per la trascrizione degli acquisti *mortis causa* nei registri immobiliari nazionali?

Il Reg. non offre a tale riguardo indicazioni univoche (cfr. art. 69, comma 5, Reg.; art. 1, comma 2, lett. k e l, Reg.; cons. n. 18 s.)

Può il CSE, emesso dalle competenti autorità tedesche e che non rechi alcun riferimento all'avvenuta accettazione dell'eredità (neppure necessaria ai sensi della legge tedesca applicabile), considerarsi sufficiente per dare adeguata pubblicità all'acquisto in Italia?

In Italia, l'accettazione è necessaria sia ai fini dell'acquisto che per la relativa trascrizione (v. artt. 2648, 2660 ss. e artt. 534, comma 3, c.c.)...

- Coordinamento tra CSE e certificati di eredità nazionali?
  - I certificati nazionali possono produrre effetti transfrontalieri?
  - Il CSE può essere emesso nelle successioni meramente interne?
  - Iscrizione nei libri fondiari è possibile sulla base del solo CSE? O dev'essere richiesto ed ottenuto anche il certificato interno (nonostante il carattere internazionale della successione)?
    - V. Austria e Germania: il CSE è stato annoverato tra i documenti in base ai quali si può (provare l'eredità sì da) procedere alla *Einverleibung* o all'iscrizione nel *Grundbuch* (cfr. § 33 *Allgemeines Grundbuchgesetz* e § 35 *GBO*)
    - In Italia mancano, invece, specifiche disposizioni atte ad ammettere l'idoneità del certificato uniforme a fungere da titolo per l'attuazione della pubblicità tavolare...
      - Si potrebbe fare leva sul silenzio della legge per concludere che la pubblicità possa essere data sulla base del solo certificato di diritto interno
      - Ma si potrebbe anche obiettare che sarebbe, in realtà, in contrasto con il Regolamento, se ulteriori certificati nazionali, rilasciati da autorità diverse da quelle competenti ai sensi della disciplina europea, e non per forza coincidenti, nel contenuto, con il certificato uniforme, fossero richiesti nei singoli Stati membri al solo fine di consentire l'iscrizione nei libri fondiari nazionali... (v. Corte di Giustizia – caso Oberle e v. anche Trib. Trieste, decreto tavolare, 8 maggio 2019)